

**Oggetto: Circolare n. 20/E del 20 marzo 2020 – Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.**

---

## **ABSTRACT**

Con la Circolare n. 20/E del 20/03/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito della notifica degli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

---

### **1. Accertamenti esecutivi.**

La definizione di avviso di accertamento esecutivo è contenuta nell’articolo 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78/2010 il quale dispone che gli accertamenti *“divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione [...]”*.

In altri termini, l’atto diventa titolo esecutivo una volta decorso il termine per l’impugnazione, e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la sola parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione.

La lettera a) del richiamato articolo specifica inoltre che gli accertamenti esecutivi *“devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*.

In base alla norma citata, il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere, entro il termine di presentazione del ricorso (ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto), se:

- effettuare il pagamento prestando acquiescenza all'atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, rinunciando all'impugnazione;
- proporre ricorso in Commissione tributaria, versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio;
- proporre istanza di accertamento con adesione, ove non sia stato esperito il tentativo di adesione prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- definire le sole sanzioni e impugnare l'atto.

## **2. Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi (art. 83).**

Per effetto del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (di seguito il "Decreto") è prevista la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica dei ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie Provinciali.

È prevista altresì la sospensione del termine per il versamento degli importi derivanti dall'avviso di accertamento dovuti:

- in sede di acquiescenza all'atto;
- a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio, in caso di impugnazione.

Pertanto, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, il termine per il ricorso e quello per il pagamento riprendono dal 16 aprile 2020.

## **3. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68).**

La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010 riguarda i termini per il versamento degli importi dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione si riferisce ai termini dei versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi per i quali lo stesso si sia avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

Con riferimento specifico alle disposizioni dell’articolo 68 del Decreto, nella tabella che segue si riportano le istruzioni contenute nel Vademecum pubblicato dall’Agenzia delle Entrate:

<b>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 68)</b>				
<b>Oggetto</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Periodo</b>	<b>Ripresa</b>	<b>Note</b>
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.  Entrate tributarie e non tributarie.	Tutti i Contribuenti.	8 Marzo – 31 Maggio 2020  (per i soggetti negli 11 Comuni della prima “Zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).	I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione medesimo (30 giugno 2020).	Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio del periodo sospensivo.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 23 marzo 2020

*D&B TAX Accounting S.r.l. STP*

\* \* \*

## **D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP**

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Emanuele Tommasi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Floriano Mascolo – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista